

Deliberazione n. 1 /2021/PAR

Comune di Montefalco



## CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati

Massimo Di Stefano

Presidente f.f.

Vincenzo BUSA

Consigliere

Paola BASILONE

Consigliere

Annalaura LEONI

Referendaria

Eleonora LENER

Referendaria-relatrice

nella Camera di consiglio del 15 gennaio 2021

### **DELIBERAZIONE**

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte, modificata dalle deliberazioni delle medesime Sezioni riunite nn. 2 del 3 luglio 2003 ed 1 del 17 dicembre 2004 e la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008;

VISTO l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato nell'Adunanza del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

VISTA la nota del Consiglio delle Autonomie locali dell'Umbria del 27/10/2020 (prot. Corte dei conti n. 1642/2020), con la quale è stata trasmessa una richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Montefalco ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 5 giugno 2003;

VISTA l'ordinanza n. 1/2020 con la quale il Presidente f.f. ha deferito la decisione sulla richiesta di parere all'esame collegiale della Sezione convocata per la data odierna;

UDITA nella odierna Camera di consiglio, tenutasi in videoconferenza, ai sensi dell'art. 85, comma 3, lett. e) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020, la relatrice, Dott.ssa Eleonora Lener;

### **PREMESSO IN FATTO**

Il Consiglio delle Autonomie locali per la Regione Umbria in data 27 ottobre 2020 ha trasmesso alla Sezione Regionale di controllo per l'Umbria, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, richiesta di parere del 21 ottobre 2020 formulata dal Comune di Montefalco, acquisita agli atti della Sezione con prot. n. 1642/2020, nei termini di seguito riportati.

*"L'art. 43 del DL 133/2014, coordinato con la legge di conversione n. 164/2014 dispone che "Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono prevedere, tra le misure di cui alla lettera c) del comma 6 del medesimo articolo 243 -bis necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'art. 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000."*

*"Il nostro ente ha approvato un piano di rientro, a fronte di una parte disponibile del risultato di amministrazione accertato nel rendiconto 2019 pari ad € - 4.225.719,75 (disavanzo), che prevede l'applicazione del disavanzo nel 2020 per € 771.473,85, nel 2021 per € 803.078,33 e nel 2022 € 160.116,64.*

*Qualora l'ente deliberi il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale può prevedere in entrata dell'annualità 2020 del bilancio di previsione 2020 -2022, quali risorse attribuibili a valere Fondo di cui all'art. 243-ter del TUEL, l'importo del disavanzo accertato nel rendiconto 2019 (nei limiti dell'importo massimo di € 300,00 per abitante) o*

*al massimo € 771.473,85, pari alla quota del disavanzo accertato applicata nel 2020 (aumentata degli eventuali debiti fuori bilancio da riconoscere?)”*

Successivamente, in data 18 novembre 2020 il Sindaco del Comune di Montefalco ha trasmesso al Consiglio delle Autonomie Locali e alla Sezione Regionale di controllo per l'Umbria (prot. 1720/2020), una nota al parere richiesto con la quale *“Ad integrazione della precedente richiesta avente ad oggetto “Richiesta di parere in merito alla corretta interpretazione dell’art. 43 del dl 133/2014” si specifica che questo comune chiede di sapere se è possibile utilizzare (e stanziare) il fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali anche per dare copertura allo squilibrio emerso in sede di predisposizione del bilancio di previsione non dipendente all’applicazione del disavanzo o dal finanziamento di debiti fuori bilancio, ma da una eccedenza delle spese previste (defalcate del disavanzo applicato e dei debiti fuori bilancio) sulle entrate previste”.*

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

### **1. Ammissibilità sotto il profilo soggettivo ed oggettivo del quesito.**

Preliminarmente si osserva che la richiesta di parere risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale in quanto formulata dal Comune di Montefalco ed inviata tramite il Consiglio delle Autonomie locali, nel rispetto delle formalità previste dall’articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003 che legittima le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane – di norma tramite il CAL, se istituito - a richiedere pareri alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica.

La Sezione risulta, quindi, investita, per effetto della legge sopra citata, di una nuova funzione di consulenza che si affianca a quella di controllo sulla sana gestione finanziaria degli enti locali, previsto dal precedente comma 7, quale ulteriore esplicitazione delle “forme di collaborazione” tra la Corte dei conti e le autonomie territoriali promossa dalla stessa legge al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica.

L’elencazione dei soggetti legittimati ad attivare la funzione consultiva è stata ritenuta di natura tassativa da un consolidato orientamento.

In particolare, come espresso ai fini del coordinamento dalla Sezione delle Autonomie con la pronuncia n. 13/AUT/2007, la legittimazione alla richiesta di parere, ai sensi della menzionata disposizione di legge, *“è circoscritta ai soli enti previsti dalla norma, stante la natura speciale che essa assume, rispetto all’ordinaria sfera di competenze assegnate alla Corte”.*

La natura tassativa dell’elenco – ha precisato la Sezione delle Autonomie – *“è provata anche dalla considerazione che l’elencazione (Regioni, Comuni, Province, Città metropolitane) riproduce letteralmente quella dell’articolo 114 della Costituzione, nel testo sostituito dall’art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, della quale l’articolo 7,*

*comma 8, della legge 131/2003 è norma di attuazione” (Sezione Autonomie n. 13/AUT/2007).*

La legittimazione alla richiesta di parere, inoltre, per i riflessi che ne possono scaturire sulla gestione finanziaria dell’ente, deve essere riconosciuta all’organo legislativamente investito della rappresentanza legale dell’ente medesimo ed individuabile, di regola, nel Presidente della Giunta regionale, nel Presidente della Provincia e – come nel caso di specie – nel Sindaco.

Quanto alla presenza dei presupposti di ammissibilità oggettiva, il Collegio ritiene che l’integrazione del 18 novembre 2020 abbia dato alla richiesta i caratteri di generalità ed astrattezza necessari – insieme ad altri elementi – per consentirne un esame nel merito.

Il quesito, inoltre, investe uno degli ambiti compresi nella nozione di *contabilità pubblica* (secondo gli indirizzi espressi dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 5/2006 e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 54/2010), considerata l’attinenza del tema proposto alle statuizioni normative in materia di risanamento finanziario dell’ente locale versante in condizioni di grave squilibrio strutturale.

In base ai costanti indirizzi giurisprudenziali, la funzione consultiva della Corte dei conti è tesa ad orientare la scelta dell’ente verso comportamenti conformi a norme giuridiche, attraverso un’attività di interpretazione della norma contabile e finanziaria degli enti pubblici guidata dai canoni della generalità ed astrattezza, senza che la richiesta di parere possa determinare una compartecipazione dell’organo di controllo alle specifiche scelte gestionali da adottare oppure l’approvazione di atti già posti in essere, in quanto ricadenti nell’esclusiva sfera di competenza gestionale ed amministrativa dell’ente stesso.

Nel rilevare che il Comune di Montefalco, al momento della richiesta del quesito, non ha deliberato il ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale né – di conseguenza – fatto istanza di accesso al Fondo di rotazione, il Collegio ritiene di dover contenere l’espressione del parere entro i limiti delle norme generali ed astratte richiamate dall’Ente, circoscrivendo l’attività interpretativa a quelle essenziali indicazioni di orientamento, senza soffermarsi in considerazioni che possano interferire in concreto con eventuali giudizi pendenti presso la magistratura civile o amministrativa, né con le future funzioni di legittimità-regolarità di questa Sezione che presuppongono la disamina diretta di casi concreti.

## **2. Nel merito.**

Il Sindaco del Comune di Montefalco, nell’ipotesi di un futuro ricorso al piano di riequilibrio pluriennale (di seguito PRFP) e di accesso al Fondo di rotazione, chiede di sapere, in estrema sintesi, se, alla luce delle disposizioni di cui all’art. 43 del d.l. 133/2014, sia possibile impiegare la liquidità derivante dal Fondo non solo per il disavanzo di amministrazione accertato nell’eventuale PRFP ma anche per coprire l’ulteriore disavanzo emerso in sede di bilancio di previsione 2020-2022.

Sul merito della questione proposta si delineano i principali aspetti del contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento.

Occorre prendere le mosse dalla specifica disciplina in materia di risanamento degli enti locali che abbiano inteso ricorrere ad una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale qualora sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario e le misure di cui agli artt. 193 e 194 del TUEL non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate (art. 243 *bis* e ss. del TUEL).

Tra gli strumenti per agevolare il superamento della crisi di liquidità in cui versano gli enti locali l'art. 243 *ter*, comma 1, del TUEL recita che *"Per il risanamento degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'art. 243 bis lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali"*.

Al fine di valutare la possibilità di prevedere il Fondo di rotazione quale misura di riequilibrio e di valutare i conseguenti effetti sul bilancio appare opportuno, seppur in via sintetica, ripercorrere la procedura di accesso al fondo stesso così come disciplinata dal TUEL e dal decreto adottato dal Ministero dell'Interno in data 11 gennaio 2013, al quale l'art 243 *ter* ha assegnato la fissazione delle relative modalità di concessione e di restituzione.

Secondo quanto stabilito dagli artt 1 e 4 del dm citato, l'ente deve dichiarare di volersi avvalere del Fondo di rotazione nella delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio di cui all'art. 243 *bis*, commi 1 e 2.

*"Il Ministero dell'Interno.....comunica all'ente locale la quota massima attribuibile, riservandosi la conferma definitiva dell'importo all'esito della relativa istruttoria"*(art. 4, comma 2, d.m. cit.).

Per quanto concerne la quantificazione del fondo in esame, l'art. 243 *ter* del TUEL ha individuato l'importo massimo per i comuni in euro 300 per abitante e ha assegnato al decreto ministeriale la definizione dei criteri per la determinazione dell'importo nella misura massima dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente, fissando precisi parametri di cui tener conto.

All'atto della trasmissione del piano di riequilibrio, l'ente locale deve poi inoltrare al Ministero dell'Interno un'ulteriore richiesta del fondo, nei limiti della cifra attribuibile comunicata (art. 4, comma 4 del d.m.).

La concessione dello stesso, infine, è disposta dal Ministero previa approvazione del PRFP da parte della competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dall'adozione del piano di riparto. Le risorse sono erogate in un'unica soluzione, entro quindi successivi al provvedimento di concessione.

Si rammenta che con l'adozione del PRFP l'ente deve non solo dimostrare di aver tenuto conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate ma anche di aver programmato o già adottato politiche di riduzione della spesa per il periodo di

durata della procedura, al fine di ottenere un decremento percentuale significativo delle spese correnti (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 5/18, *Linee Guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza; ex multis* Sezione di Controllo per la regione siciliana, deliberazione n. 35/2020/PAR).

Tali misure di contenimento e razionalizzazione divengono più stringenti ove l'ente abbia accesso al Fondo di rotazione in quanto condizionato al soddisfacimento delle obbligazioni previste dall'art. 243 *bis*, comma 8, lettera g, e comma 9, del TUEL.

Esaminati gli aspetti procedurali, per dare compiuta risposta al quesito richiesto dal Comune di Montefalco, il Collegio ritiene di dover prendere le mosse dalla natura dello strumento in esame per poi analizzarne i criteri di contabilizzazione e di ammortamento e i successivi interventi normativi in materia.

La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 14/2013/QMIG, annovera le risorse a valere sul Fondo *ex art. 243 ter* del Tuel *"tra gli strumenti normativi finalizzati a disciplinare l'acquisizione e la gestione di mezzi finanziari per il risanamento che si aggiungono ai mezzi propri e cioè a quelli destinati ad operare a livello strutturale del sistema di bilancio, creando liquidità immediata, la cui carenza, quando raggiunge livelli di irreversibilità, non a caso costituisce una delle condizioni che in base all'art. 244 TUEL avvia l'ente al dissesto. Tenuto conto di tale finalità, le risorse...hanno, quindi, natura simile a quelle provenienti dall'anticipazione di tesoreria che, come noto, servono a far fronte a momentanee carenze di liquidità e a favorire il ripristino di una corretta dinamica della liquidità di bilancio"*.

In proposito, è opportuno premettere, in termini generali, che *"le anticipazioni di liquidità"* sono definite dall'art. 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come *"operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura in bilancio...."* e *"non costituiscono indebitamento agli effetti dell'art. 119 della Costituzione"* (in tal senso, Sezione Regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 99/2020/PAR).

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 4 del 28 gennaio 2020 (punto 4.1 del considerato in diritto), ha affermato che le anticipazioni di liquidità *"costituiscono una forma straordinaria di indebitamento a lungo termine"* e, pertanto, sono utilizzabili dagli enti locali in senso costituzionalmente conforme solo per pagare passività pregresse iscritte in bilancio.

Le anticipazioni di liquidità, quindi, si presentano non come un mutuo genericamente utilizzabile ma come prestito di carattere eccezionale, finalizzabile esclusivamente a rafforzare la cassa dell'ente territoriale in ritardo con l'adempimento delle proprie obbligazioni passive, senza che possano essere destinate alla copertura giuridica nuove ed ulteriori spese.

*“L’anomala utilizzazione delle anticipazioni di liquidità.....finisce per ledere l’equilibrio di bilancio, il principio della sana gestione finanziaria, e, contemporaneamente, viola la “regola aurea” contenuta nell’art. 119, sesto comma, Cost., secondo cui l’indebitamento degli enti territoriali deve essere riservato a spese di investimento” (Corte Cost. sent. cit.).*

Il dato pre-giuridico che sta alla base dei principi costituzionali di cui agli artt. 81, 97 ed in particolare art. 119, sesto comma, risiede nella circostanza per cui solo se la spesa è in conto capitale l’ente non si impoverisce. Mantiene, infatti, un equilibrio perché il debito che contrae è sostenibile e non si trasla ingiustamente sulle generazioni future che fruiranno di quell’investimento (c.d. efficacia intergenerazionale dell’indebitamento).

Destinare, invece, risorse da indebitamento a spesa corrente, in violazione del dettato costituzionale, non converte la cassa in alcun bene durevole. Comporta una diminuzione dell’attivo in assenza di un bilanciamento del debito in patrimonio. Determina, quindi, solo una apparente momentanea disponibilità di risorse da destinare a spesa che non lascerà traccia nello stato patrimoniale.

Per tale motivo, l’ordinamento giuridico ha previsto, come meccanismo costituzionalmente necessario per evitare un’espansione della capacità di spesa, la sterilizzazione delle diverse tipologie di anticipazioni di liquidità, attraverso l’accantonamento in appositi fondi vincolati che rendono inerti, cioè inutilizzabili per spese future, una quota delle risorse risultanti da parte entrata.

Le anticipazioni di liquidità sono oggi annoverate nell’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 ed in particolare nel principio contabile 3.20 *bis*, introdotto dal d.m. 1 agosto 2019, recante l’undicesimo correttivo ai principi contabili.

Il richiamato principio prevede differenti regole di contabilizzazione a seconda che le anticipazioni di liquidità siano a rimborso annuale o a rimborso pluriennale.

In quest’ultima categoria, vengono distinti tre sottotipi di anticipazioni:

- a) quelle previste dal d.l. n. 35/2013 (e successive integrazioni), in favore di Regioni ed enti locali;
- b) quelle previste dall’art. 243 *quinquies* del TUEL volte a garantire la stabilità finanziaria degli enti sciolti ai sensi dell’art. 143 del TUEL;
- c) ed infine, le anticipazioni in esame (art. 243 *ter* TUEL).

Limitando l’analisi alle sole risorse a valere sul Fondo rotazione (lett. c), l’ordinamento prevede che tale Fondo possa essere utilizzato dall’ente locale non solo per assicurare il graduale risanamento finanziario fissato nel PRFP (ai sensi degli artt. 243 *bis*, comma 8, lett. g) e 243 *ter* del TUEL) - e quindi per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili - ma anche *“per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio”*(delibera n. 3/2020/PRSP della Sezione Regionale di controllo per la Calabria).

L’art. 43 del d.l. n. 133/2014, richiamato dal Comune di Montefalco nella richiesta di parere, prevede infatti che *“Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di*

*riequilibrio finanziario pluriennale...possono prevedere, tra le misure di cui alla lettera c) del comma 6 del medesimo articolo 243 bis necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, l'utilizzo delle risorse a valere sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'art. 243 ter del decreto legislativo n. 267 del 2000".*

Il fondo in esame, quindi, può essere impiegato non solo con finalità di anticipazione di cassa, ma anche con funzione di copertura poiché rientra tra *le misure di cui alla lettera c del comma 6 dell'art. 243 bis necessarie per ripianare il disavanzo di amministrazione e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.*

Ciò premesso, è compito di questo Collegio dare alla norma in questione un'interpretazione che, pur nella incompletezza del testo legislativo, deve essere costituzionalmente orientata. L'attività interpretativa si rende necessaria perché la disposizione può contrastare con il precetto di cui all'art. 119, comma 6, Cost. (c.d. *golden rule*).

Secondo quanto osservato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 181/2015 a proposito delle anticipazioni di liquidità erogate ex d.l. 35/2013, la copertura in termini di competenza – ossia per debiti che non siano già certi, liquidi ed esigibili e dunque inclusi nei bilanci consuntivi degli enti beneficiari sotto forma di residui passivi – assume le connotazioni di un mutuo a copertura aggiuntiva di spese e disavanzi in contrasto con la *golden rule* e con le disposizioni di cui all' art. 3, comma 17, della l. n. 350/2003.

Questa eventualità ricorre nell'ipotesi in cui le passività previste dall'art. 43 del d.l. 133/2014 non siano già state impegnate nel momento in cui il fondo di rotazione viene percepito. In tal caso il fondo viene utilizzato in termini di competenza poiché dà copertura non a residui passivi o a oneri già definiti ma, di fatto, ad obbligazioni in là da divenire, assumendo quindi la funzione di un vero e proprio mutuo in violazione del precetto costituzionale.

Tuttavia, come osservato dalla Sezione Regionale di controllo per la Calabria nella delibera n. 3/2020/PRSP, *"il richiamo compiuto dalla norma in esame all'art. 243 bis del TUEL permette di evidenziare che:*

- 1) l'utilizzo del fondo di rotazione si inserisce tra "le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio" (art. 243 bis, comma 6, lett. c): obiettivo del fondo non è infatti fornire coperture aggiuntive, ma coperture in grado di assicurare il riequilibrio attraverso "l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato" e "il finanziamento dei debiti fuori bilancio"*
- 2) le passività a cui il fondo può dare copertura son anch'esse – al pari di quello che accade nel caso dei debiti certi, liquidi ed esigibili – definite: si deve trattare infatti di disavanzo già "accertato" e di debiti fuori bilancio già individuati. Come specificato dall'art. 243 bis, comma 6, lett. b) T.U.E.L., infatti, il piano di riequilibrio deve contenere "la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione,*



*dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio"; la necessità di cristallizzare nel piano l'esatta quantificazione del disavanzo è tale che solo in ipotesi normative definite il legislatore ha consentito che vi potessero essere limitate modifiche del piano di riequilibrio per adattarlo a nuove passività (cfr. anche, sul punto, la disamina di cui alla sentenza delle Sezioni Riunite in speciale composizione n. 13/2017/EL);*

- 3) *le passività a cui il fondo dà copertura non sono solo cristallizzate dal piano di riequilibrio, ma devono essere solo quelle che generano squilibrio: infatti, se il fondo effettivamente erogato non è capiente rispetto alla copertura di tali passività, il Comune beneficiario deve indicare "misure alternative di finanziamento per un importo pari all'anticipazione non attribuita".*

Da quanto emerge, l'unica interpretazione che consente di considerare l'art. 43 del d.l. 133/2014 compatibile con la *golden rule* di cui all'art. 119, comma 6, Cost. è quella secondo la quale la *liquidità immessa nel Fondo di rotazione non è strettamente "aggiuntiva" solo se dà coperture a spese cristallizzate (il disavanzo accertato e i DFB quantificati all'atto di approvazione del PRFP) nel complesso dei bilanci - preventivi e consuntivi - attraverso cui si compie il percorso di riequilibrio contabile.*

Solo ricorrendo le suddette condizioni, infatti, integra gli estremi di un'anticipazione di liquidità di durata medio-lunga (nel senso indicato dalla Corte costituzionale nella sent. 4/2020) finalizzata al ripristino del riequilibrio attraverso il pagamento di debiti maturati pregressi fatti emergere attraverso il PRFP.

La suddetta anticipazione di liquidità consente di *"riallineare nel tempo la cassa degli enti strutturalmente deficitari con la competenza, attraverso un'utilizzazione limitata al pagamento delle passività pregresse unita a contestuali risparmi nei bilanci futuri, proporzionati alle quote di debito inerenti alla restituzione dell'anticipazione stessa così da rientrare dai disavanzi gradualmente ed in modo temporalmente e finanziariamente proporzionato alla restituzione dell'anticipazione"* (Corte cost. cit.).

In questo caso, la restituzione delle anticipazioni è garantita non da residui attivi già presenti nel bilancio ma da introiti/risparmi di spesa che costituiscono la *conditio iuris* per ottenere il fondo (art. 243 *bis*, commi 8 e 9 TUEL).

Così richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, il Collegio ritiene non possibile disporre del Fondo di rotazione per dare copertura allo squilibrio emerso in sede di predisposizione del bilancio di previsione non dipendente dall'applicazione del disavanzo o dal finanziamento di debiti fuori bilancio (come previsto dall'art. 243 *bis*, comma 6, TUEL), ma da un'eccedenza delle spese previste (*"defalcate del disavanzo applicato e dei debiti fuori bilancio"*) sulle entrate previste.

Dal punto di vista procedurale, infine, non appare legittimo l'accertamento del Fondo se non a seguito della quantificazione e della concessione da parte del Ministero dell'Interno

e dell'approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della competente Sezione Regionale della Corte dei conti, come stabilito dall'art. 4, comma 5, del d.m. 11 gennaio 2013.

**P.Q.M.**

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione.

**DISPONE**

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Comune di Montefalco, per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali dell'Umbria.

Così deciso, nella Camera di consiglio del 15 gennaio 2021, tenutasi in videoconferenza, ai sensi dell'art. 85, comma 3, lett. e) del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge n. 27 previsto dall'art. 243 ter del TUEL, del 24 aprile 2020.

Il Magistrato estensore  
Eleonora Lener

Il Presidente f.f.  
Massimo Di Stefano

Depositato il  
Il Preposto della Sezione  
Roberto Attilio Benedetti